

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)
AFFARI GENERALI



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 26 del 30 novembre 2013

Oggetto

APPROVAZIONE TARIFFE "TA.R.E.S" – COMPONENTE RIFIUTI - per l'ANNO 2013

L'anno 2013, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 13,30, nella sala delle adunanze del Comune di Succivo, situata in Piazza IV Novembre, convocata nelle forme di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta straordinaria. Risultano all'appello nominale presenti :-

qualifica	Cognome e nome	P/A		Cognome e nome	P/A
Sindaco	TINTO ANTONIO	P	Consigliere	PAPA FRANCESCO	P
Consigliere	NARDACCIO FRANCESCO	P	Consigliere	MARSILIO ANTONIO	P
Consigliere	SERRA GENNARO	P	Consigliere	DELL' AVERSANA FRANCESCO	P
Consigliere	IOVINELLI AMEDEO	P	Consigliere	D'ERRICO ANTONIO	P
Consigliere	MORELLI FRANCESCO	P			
Consigliere	DELL' AVERSANA EDUARDO	P			
Consigliere	AULETTA RAFFAELE	P			
Consigliere	DI SANTILLO SALVATORE	P			
Consigliere	PASCALE FRANCESCO	P			

Totale presenti : 13 totale assenti :0

Presiede la seduta : dott. Francesco Morelli nella sua qualità di Presidente ;

Redige il verbale il Segretario Comunale : dott. Marco Verdicchio ;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE "TA.R.E.S" – COMPONENTE RIFIUTI - per l'ANNO 2013

il CONSIGLIO COMUNALE

VISTE:

- la allegata proposta di deliberazione registrata al n.85/2013 il 27 novembre u.s. avente pari oggetto, avanzata dal Sindaco;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

ATTESA la propria competenza a procedere;

CONSIDERATO che sull'allegata proposta la Commissione Consiliare III, debitamente convocata, riunitasi lo scorso 28 novembre, si è espressa in maniera favorevole;

UDITA la discussione sull'argomento di seguito riportata nei tratti salienti:

il Sindaco illustra la proposta facendo presente che la scelta di non avvalersi della possibilità di tornare alla Tarsu offerta dal comma 4 *quater* dell'art. 5 del D.L. 102/2013 è stata motivata anche dal fatto che la futura tassa sui rifiuti sarà simile alla Tares. La tassa deve finanziare l'intero costo del servizio che risulta aumentato di 70.000,00 euro annui per via dell'aumento di € 35,00 a tonnellata per il conferimento all'inceneritore di Acerra, imposto nel 2013 dalla Regione Campania, nuova proprietaria dell'impianto, a dispetto della precedente gratuità dei conferimenti, che vanno ad aggiungersi ai 134,87 euro per tonnellata pagati nel 2012 per lo stesso conferimento pagato alla Gisec. Un ulteriore aumento di 7.000,00 euro mensili è dovuto al maggior compenso che bisogna corrispondere al gestore privato rispetto al consorzio pubblico alla cui attività il Comune è stato costretto a rinunciare a partire dallo scorso luglio. Inoltre nel 2013 è aumentato anche il prezzo del carburante. Tali aumenti sono mitigati, per quanto riguarda le ricadute sul cittadino, dal fatto che il mancato ritorno alla Tarsu, consente di non dover pagare la maggiorazione Eca. In definitiva la tassa che il cittadino dovrà pagare a metro quadro sarà pari ad € 2,98 che, sommati alla tassa provinciale del 5% per le funzioni ambientali (TEFA), che va versata alla Provincia di Caserta, danno vita ad un esborso complessivo di € 3,13 a mq. Il Comune si impegna a raggiungere il difficile obiettivo del 65% di raccolta differenziata per ridurre ulteriormente i costi per il cittadino.

Infatti, ai Comuni che raggiungono tale percentuale viene applicato per il conferimento dell'indifferenziato una riduzione di conto di circa 40,00 euro a tonnellata, per cui, il conferimento di una tonnellata di secco indifferenziato verrebbe a costare circa 95,00 in luogo degli attuali 134,87, fermo restando il prelievo aggiuntivo di 35,00 euro a tonnellata imposto da quest'anno dalla Regione Campania per i conferimenti al Termovalorizzatore di Acerra.

Il Consigliere Francesco Dell'Aversana fa presente che giacciono in strada diversi sacchetti non raccolti.

Il Sindaco fa presente che l'abbandono incontrollato di rifiuti non è fenomeno addebitabile all'attuale gestore e che per fronteggiarlo, oltre che a diversi interventi straordinari, si è partecipato al bando regionale per il finanziamento della videosorveglianza.

Il Consigliere Gennaro Serra, assessore all'urbanistica, sottolinea il fatto che comunque, per meriti attribuibili anche alla precedente amministrazione, a Succivo si paga la tassa più bassa dell'Agro Aversano e ciò a fronte di un servizio che migliora costantemente rispetto al quale la videosorveglianza può svolgere ulteriori benefici effetti seppur sul mero piano della deterrenza.

Il Consigliere Antonio D'Errico lamenta il fatto che l'attuale amministrazione non ha ancora raggiunto la percentuale minima di legge e la esorta in tal senso, affermando, inoltre che la tariffa imposta agli utenti in termini assoluti risulta comunque elevata.

Il Consigliere Francesco Pascale, assessore all'ambiente, ricorda che la crisi del Cub ha determinato basse percentuali e che ora siamo al 52%, non lontani dalla percentuale di legge. Fortunatamente in seguito all'adesione al Patto della terra dei fuochi le raccolte straordinarie, che il Comune spesso pone in essere, pur incidendo sui costi, non verranno più conteggiate in termini di riduzione della percentuale di raccolta differenziata. Sui costi incide anche il fatto che

in Campania non ci sono impianti sufficienti per trattare l'umido. Una volta che entrerà a pieno regime il principio "chi inquina paga" si procederà all'acquisto delle compostiere domestiche. Fin da febbraio 2013 l'amministrazione ha dato indirizzo di procedere alla gara per lo smaltimento dell'umido dalla quale si attende una riduzione del costo di smaltimento. Nel 2013, invece, si ricavano venti-venticinquemila euro all'anno quali proventi per il recupero degli imballaggi (plastica, acciaio, vetro, carta etc ..) che in passato venivano introitati dalla CUB. L'obiettivo di medio termine è quello di realizzare un'isola ecologica e nel mentre si procede ad isole ecologiche mobili per i rifiuti ingombranti.

Il Consigliere Nardaccio segnala l'inadeguatezza del servizio di spazzamento nelle periferie e l'iniquità di tale discriminazione tanto più in ragione del fatto che i cittadini ivi residenti pagano quanto quelli del centro.

Il Consigliere Francesco Papa ricorda che sui costi incide anche il numero degli addetti e che ogni addetto costa circa 50.000 euro all'anno.

Il Consigliere Pascale fa presente che all'inizio del mandato gli addetti operanti sul cantiere di Succivo erano 10 più 4 LSU più 2 autisti più i servizi intercantieri. Con la liquidazione del CUB il commissario ha definito gli addetti per ogni Comune, "caricando" su Succivo 16 unità. Attualmente gli operatori "passati" all'attuale gestore sono 10 più 2 unità intercantieri.

Il Consigliere Papa si riserva di verificare la bontà dei dati forniti dall'assessore Pascale e fedele al principio che si è imposto di comportarsi nel Consiglio odierno alla stregua di Bentivoglio all'University College, si asterrà dal voto invitando i votanti a deliberare in maniera tale da ispirare l'azione amministrativa all'efficacia dei servizi ed all'economicità dei costi.

RITENUTO di condividere tutto quanto riportato nella allegata proposta;

CON 7 voti favorevoli ed uno contrario (D'Errico) espressi nelle forme di legge da tutti i consiglieri presenti e l'astensione dei consiglieri Nardaccio, Papa e Dell'Aversana Francesco (rispetto al momento dell'appello risultano non più presenti, come evincibile dalla consultazione dei verbali relativi alle deliberazioni nn.22, 24 e 25, i consiglieri Marsilio e Auletta)

DELIBERA:

di APPROVARE la proposta deliberativa registrata al n.85/2013 il 27 novembre u.s. avente per oggetto, avanzata dal Sindaco;

successivamente, considerata l'urgenza di provvedere

il CONSIGLIO COMUNALE

CON 7 voti favorevoli ed uno contrario (D'Errico) espressi nelle forme di legge da tutti i consiglieri presenti e l'astensione dei consiglieri Nardaccio, Papa e Dell'Aversana Francesco

DELIBERA:

di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 187, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

PROPOSTA di DELIBERAZIONE per il CONSIGLIO COMUNALE

Registrata al n. 85 anno 2013

Trasmessa all'Ufficio Segreteria il giorno 27/11 -2013

Trasmessa all'Ufficio Ragioneria il giorno 27/11 -2013

Il Responsabile
Sig.ra Ciccarelli Carmela

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARES - componente rifiuti - per l' ANNO 2013

II SINDACO

VISTO l'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del Tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all'anno 2012;

VISTO l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;

VISTO l'art. 5, comma 8 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali è differito per l'anno 2013 al 30 novembre 2013;

VISTA la delibera di C.C. del _____ n. _____, relativa all'approvazione del Regolamento "T.A.R.E.S." per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, definito ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.L. 102/2013;

CONSIDERATO peraltro che, con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, sono state introdotte numerose modifiche alla disciplina del Tributo sui rifiuti, che si sostanziano nella possibilità per il Comune di adottare dei criteri di determinazione delle tariffe alternativi rispetto a quelli dettati dal D.P.R. 158/1999, arrivando addirittura a prevedere la possibilità per i Comuni di continuare ad applicare, in deroga a quanto stabilito dall'art. 14, comma 46 del Decreto Monti, il regime di prelievo in vigore nel 2012, determinando quindi i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 ai fini T.A.R.S.U.;

CONSIDERATO che, pur a fronte di tale ultima disposizione, il Comune non ritiene opportuno ritornare per l'anno 2013 ad applicare la T.A.R.S.U., avendo già provveduto ad approvare tutta la disciplina relativa alla Tares ed, in particolare, a fronte del fatto che, per l'anno 2014, la bozza di legge di stabilità presentata dal Governo ed attualmente in fase di



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

approvazione in Parlamento prevede l'applicazione di un tributo del tutto analogo alla Tares semplificata introdotta dall'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che il Comune ritiene quindi opportuno mantenere applicabile nel 2013 la Tares, introducendo alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigido il passaggio da T.A.R.S.U. al nuovo tributo, come definito dallo specifico Regolamento Tares adottato in data _____ con deliberazione di C.C. n. _____;

CONSIDERATO che il Comune di Succivo è interessato da un processo di riorganizzazione dei propri servizi, in particolare, quello di igiene urbana, attraverso un potenziamento costante e continuo della raccolta differenziata - praticata col sistema del *porta a porta* - e del contenimento del degrado urbano, nonché del controllo del territorio (sia urbano che rurale), attraverso un progetto di videosorveglianza, finalizzato a scoraggiare l'abbandono, in particolare, di rifiuti solido-urbani e di scarti di prodotti delle industrie manifatturiere.

EVIDENZIATO che la Giunta Comunale con delibera n. 61 del 31/12/2012 ha stabilito di non esternalizzare la riscossione del tributo TARES e che con delibera n. 39 del 14/10/2013, relativa alla nuova articolazione dei settori comunali, ha previsto di potenziare il proprio ufficio tributi, nell'ottica della razionalizzazione delle proprie risorse, senza ulteriori aggravii di spesa, in ragione anche delle conseguenze della dichiarazione del dissesto finanziario dell'Ente, avvenuta con delibera di Consiglio n. 19/2012;

RILEVATO pertanto che al servizio di gestione dei rifiuti non sono da associare ulteriori costi amministrativi legati alla riscossione del relativo tributo;

TENUTO CONTO che:

- a ai sensi dell'art. 7 del D.L. 61/2007, i Comuni della Regione Campania a decorrere dal 31 dicembre 2008 e per un periodo di 5 anni sono tenuti ad applicare misure tariffarie idonee a garantire la copertura integrale (100 %) dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- ai sensi dell'art. 251 co. 5 del TUEL "per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio";

CONSIDERATO che, nello specifico, l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, dispone che:

1. Per l'anno 2013 il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:
 - a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile;

- b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
 - c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
 - d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
2. Il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:
- «Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio».
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi.
 4. Più in generale, la previsione dettata dall'art. 5 D.L. 102/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può (e non deve) applicare la Tares e, di conseguenza, nella determinazione delle tariffe, pur dovendo tenere conto del principio chi inquina paga, può rifarsi altresì ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe del Tributo sui rifiuti avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;

CONSIDERATO che, ciò malgrado, nella prima versione dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la normativa aveva individuato unicamente nei coefficienti



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

individuati dal D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto gli strumenti per determinare le tariffe della Tares;

CONSIDERATO peraltro che l'art. 5 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013, ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi - al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità - tra le cd. tasse di scopo, ossia che «mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 5 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti delle diverse categorie a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;

ESAMINATO il prospetto presuntivo dei costi (comprensivi di iva nelle misure di legge), predisposto dall'ufficio, le cui risultanze finali sono di seguito riportate:

	COSTI DI RACCOLTA (FISSI)	EURO
1	Raccolta secco residuale/indifferenziato (personale ed automezzi)	113.577,06



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

2	Raccolta frazione umida (personale ed automezzi)	264.558,60
3	Raccolta multimateriale	79.349,64
4	Raccolta carta e cartone	58.061,00
5	Raccolta vetro	44.863,83
6	Raccolta ingombranti	15.430,62
7	Spazzamento	75.354,32
8	Raccolta mercato settimanale	31.483,79
9	Costi generali (sacchetti differenziata)	23.000,00
	TOTALE COSTI FISSI	705.678,86
	COSTI DI SMALTIMENTO-CONFERIMENTO (VARIABILI)	
1	Smaltimento indifferenziato	280.000,00
2	Smaltimento frazione organica	138.000,00
3	Smaltimento ingombranti	28.000,00
	TOTALE COSTI VARIABILI	446.000,00
	TOTALE GENERALE COSTI (FISSI+VARIABILI)	1.151.678,86

CONSIDERATO che la deliberazione delle tariffe T.A.R.E.S. di cui alla presente proposta, intervenuta entro il 30 novembre 2013 (termine ultimo dettato dall'art. 8, comma 1 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013, per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe da parte degli Enti locali per l'anno 2013), presta efficacia dal 1° gennaio 2013, a fronte di quanto previsto dall'art. 1, comma 169 L. 296/2006, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

VISTO il D.L. n.201/2011, che all'art.14, comma 46, stabilisce che "a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura tributaria sia di natura patrimoniale;

VISTO l'art. 28 del citato D.L. n. 201/2011, che fa salva l'applicazione del Tributo Provinciale per le funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n.504 (TEFA) che, commisurato alla superficie dei locali ed aree



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13;

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale di Caserta n. 81 del 02/08/2013 che ha confermato per l'anno in corso l'aliquota del TEFA al 5%;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti;

CONSIDERATO che la risoluzione n. 9/DF del MEF del 09/09/2013, prot. 19151, prevede, tra l'altro, la possibilità per il Comune di posticipare al 2014 la riscossione di una o più rate della T.A.R.E.S.;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14, comma 24 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

VISTI:

- il D.L. n. 201/2011 Conv. in L. 214/2011;
- il D. Lgs. n. 446/1997;
- il D.P.R. n. 158/1999;
- il D.L. n. 102/2013 conv. in L. 124/2013;
- il D.L. n. 61/2007;
- la Deliberazione DI G.C. n. 61/2012;
- la Deliberazione di C.C. n. 19/2012;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e in particolare l'art. 251, comma 5;
- il D. Lgs. n. 152/2006;
- il D. Lgs. n. 36/2003;
- la Legge n. 296/2006, ART. 1, COMMA 169;
- la Deliberazione della G. P. di Caserta n. 81/2013;
- la risoluzione n. 9/DF del MEF del 09/09/2013, prot. 19151;

PROPONE al CONSIGLIO COMUNALE di DELIBERARE

- **DI APPROVARE**, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2013, il prospetto delle tariffe, al netto della maggiorazione di cui all'art.14 comma 13 del D.L.201/11 e al



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

netto del TEFA (Tributo Provinciale per le funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n.504 (TEFA)) di cui all'allegato prospetto, individuando le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti per l'anno 2013 "TARES" nel modo seguente, in applicazione di quanto disposto dall'art. 5 comma 1 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013:

UTENZE DOMESTICHE

CATEGORIE TARIFFARIE (Tabella A allegata al Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. ___ del ___)	DESCRIZIONE (Tabella A allegata al Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. ___ del ___)	Tariffa/mq TARES 2013 [al netto della maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13 del D.L. 201/2011 (€ 0,30 al mq) e al netto del Tributo Provinciale per le funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n.504 - TEFA (5% sull'importo del tributo)]
C1	ABITAZIONI PRIVATE	2,98

UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIE TARIFFARIE (Tabella A allegata al Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. ___ del ___)	DESCRIZIONE (Tabella A allegata al Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. ___ del ___)	Tariffa/mq TARES 2013 [al netto della maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13 del D.L. 201/2011 (€ 0,30 al mq) e al netto del Tributo Provinciale per le funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n.504 - TEFA (5% sull'importo del tributo)]
A1	musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose	2,70
A2	scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado	14,39
A3	sale teatrali e cinematografiche, sale giochi, palestre	13,39
A4	depositi di stoccaggio merci, depositi di macchine e materiali militari, pese pubbliche	5,09
B1	Attività commerciali all'ingrosso, mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse	17,43
B2	Campeggi, stabilimenti balneari, parchi giochi, parchi di divertimento	2,98
C2	Attività ricreative alberghiere	3,46
C3	Collegi, case di vacanza, convivenze	2,98



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

D1	Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie	28,91
D2	Circoli sportivi e ricreativi	2,84
D3	Banche e istituti di credito	36,51
D4	Studi professionali	10,18
D5	Uffici e agenzie	15,75
E1	Attività di produzione artigianale o industriale	10,62
E2	Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili	10,80
E3	Attività artigianali di servizio	10,61
F1	Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self-service, pub, birrerie, hamburgerie e simili, etc.	26,37
F2	Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili	10,33
F3	Mense	15,59

- **DI DARE ATTO** che le tariffe di cui alla sopra riportata tabella non comprendono la maggiorazione di € 0,30 al mq di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011, riservata esclusivamente allo stato; esclusiva competenza statale;
- **DI DARE ATTO** che le tariffe di cui alla sopra riportata tabella non comprendono il TEFA (Tributo Provinciale per le funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n.504) da calcolare e applicare, a cura del competente servizio tributi, nella misura del 5% sul tributo, così come da deliberazione della Giunta Provinciale n. 81 del 02/08/2013;
- **DI STIMARE**, in base alle proiezioni elaborate dall'Ufficio, il gettito del Tributo, con le esclusioni sopra riportate, in Euro 1.151.678,00 da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2013 e, pertanto, il tasso di copertura dei costi in misura pari al 100 % (cento per cento) del costo del servizio;
- **DI RISCOUTERE** il Tributo nell'anno 2014 in quattro rate, fissando le scadenze al 31 gennaio 2014, 28 febbraio 2014, 31 marzo 2014, 30 aprile 2014 e dando mandato al responsabile del Servizio Tributi di compiere gli atti gestionali consequenziali;
- **DI INVIARE** copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali, Ufficio federalismo fiscale, entro trenta giorni dalla intervenuta esecutività, così come prescritto dall'art. 69, comma 4, del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, secondo le modalità indicate nella nota del MEF dell'11 novembre 2013, n. 24674, avente ad oggetto "Procedura di trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali";



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

- **DI INVIARE** copia della presente deliberazione al Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale UTG e Autonomie, Commissione per la Stabilità Finanziaria degli EE.LL.;
- **DI INVIARE** copia della presente deliberazione al Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale Finanza Locale, Ufficio Risanamento Enti Dissestati;
- **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell'Imposta municipale propria dall'art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013, ;
- **DI DICHIARARE**, con separata votazione, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma IV del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Avv. Antonio Tinto

PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA e CONTABILE: Per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, a norma dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL. approvato con D. Lgs 267/2000, il sottoscritto Responsabile esprime parere:

favorevole

Il Responsabile del Servizio Ambiente e del Settore Economico-Finanziario

Aniello Marsilio

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
dott. Francesco Morelli



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Marco verdicchio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTA

Si attesta che il presente deliberazione è all'Albo Pretorio Comunale conforme all'originale dal _____
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi _____ ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18
agosto 2000 n. 267



Il Responsabile del Servizio
Aniello Marsilio

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

da atto che la deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente eseguibile a far data dall'approvazione, ai
sensi del IV comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000

- attesta che la deliberazione di cui al presente verbale diventa esecutiva alla data di cui al 3° comma dell'art. 134
del D.lgs 267/2000



Il Segretario Comunale
Dott. Marco Verdichio

CERTIFICAZIONE

La presente è copia conforme all'originale esistente agli atti dell'ufficio.

Viene rilasciata copia per uso

- () amministrativo
() consigliere Comunale
() altro

Succivo li :

il responsabile del servizio
.....

